

1. Annuncio
all' avviso
e presso l'udienza
per avv. Caccavale
6/6/23 Roggiosi Tiziana.

RETRATTA 1 COPIA CONFORME
X 6/6/23 X AVV. CACCAVALE
Giuseppe Annunziata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA

SENTENZA
N. 629/23
R.G. 330/23
Cron. 629/23
24/9/14

nella persona della dott.ssa Maria Lauritano, ha pronunciato alla pubblica udienza del 9 marzo 2023 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 330/23 R.G.

TRA

SALZANO MARCO nato in Napoli il 28 maggio 1991 c.f.SLZMRC91E28F839M e residente in Afragola al Corso E. De Nicola, 34, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Caccavale Giuseppe presso il cui studio in Afragola alla via Don Bosco, 2, elettivamente domicilia
Ricorrente

CONTRO

COMUNE di AFRAGOLA in persona del Sindaco p.t. per la carica domiciliato presso la sua sede comunale, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Siciliani Tiziana c.f.SCLTZN83L69C034L presso il cui studio in Cassino alla via XX Settembre, 23, elettivamente domicilia
Resistente

Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione al c.d.s.

Conclusioni: all'udienza del giorno 9 marzo 2023 il giudice decideva la causa attesa la presenza in atti di documentazione idonea per la pronuncia di accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 febbraio 2023, Salzano Marco proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 8902/V/2022 – registro n. 8902/2022, notificato il 10 gennaio 2023, elevato dagli agenti della Polizia Municipale di Afragola l'8 settembre 2022, in base al quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 372,20 a titolo di sanzione amministrativa per aver violato il codice della strada, art. 142 comma 6 del c.d.s., perché quale conducente il veicolo Panda trg. EY940JK circolava in S.P. 341 nel territorio di Afragola con direzione di marcia Afragola alla velocità di km/h 66 nel tratto di strada in cui vige il limite massimo di km/h 50.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento impugnato in quanto rilevava che l'opposto accertamento di violazione gli era stato notificato oltre il termine di giorni 90 dalla data di contestazione.

La P.A. resistente si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso attesa la rituale notifica del verbale impugnato, il corretto funzionamento del dispositivo elettronico in questione e provvedeva al deposito della relativa documentazione.

Alla udienza fissata per la discussione, il giudice decideva la causa allo stato degli atti come da dispositivo letto e pubblicato in udienza sulla base dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta da Salzano Marco è fondata e come tale va accolta.

Si osserva, in ordine al merito dell'opposizione, che il ricorrente ha eccepito la estinzione del diritto dell'amministrazione alla riscossione della sanzione, in quanto l'opposto accertamento di violazione gli era stato notificato oltre il termine di giorni 90 dalla data di notifica della contestazione. Invero, la notifica del verbale di contestazione della violazione è avvenuta solo il 10 gennaio 2023 dalla data di accertamento dell'8 settembre 2022.

Poiché vi è prova che la notifica del verbale è avvenuta oltre il termine di gg. 90 dall'accertamento (art. 201, co. 1 e 5 c.d.s.) il diritto dell'amministrazione a riscuotere la somma dovuta per la violazione che sarebbe stata commessa dal ricorrente si è estinto.

Pertanto, alla stregua delle esposte considerazioni, in accoglimento dell'opposizione in esame, va dichiarato estinto il diritto dell'amministrazione a riscuotere la sanzione amministrativa indicata nel verbale di accertamento e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia dello stesso comunicato al ricorrente con l'accertamento di violazione n. 8902/V/2022 – registro n. 8902/2022 dell'8 settembre 2022, notificato il 10 gennaio 2023, allegato al ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, *dott.ssa Maria Lauritano*, decidendo definitivamente così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinto nei confronti del ricorrente il diritto dell'amministrazione alla riscossione della sanzione relativa al verbale di accertamento dell'illecito amministrativo n. 8902/V/2022 – registro n. 8902/2022 dell'8 settembre 2022, notificato il 10 gennaio 2023 e annulla lo stesso;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 250,00 di cui euro 50,00 per esborsi oltre agli accessori di legge con distrazione.

Così deciso in Afragola il 9 marzo 2023

Il Giudice di Pace
dott.ssa Maria Lauritano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE AFRAGOLA DEPOSITO CANCELLERIA
16 MAR. 2023
IL CANCELLIERE <i>[firma]</i>

CR 629123